SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA —

(N. 1792)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1986

Concessione di un contributo per il quinquennio 1987-1991 alla Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione

Onorevoli Senatori. — Nel marzo 1991 l'Università di Ferrara celebrerà il sesto centenario della sua fondazione.

L'Università venne, infatti, fondata dal Marchese Alberto V d'Este nel 1391 su concessione di Papa Bonifacio IX con bolla del 4 marzo 1391.

Dopo alcune difficoltà legate alle lotte dinastiche susseguenti all'improvvisa morte di Alberto d'Este, l'Ateneo prese nuovo vigore e durante il XV ed il XVI secolo divenne uno dei centri più fervidi della cultura italiana del Rinascimento.

Di questo periodo ricordiamo la laurea in diritto canonico conferita nel 1503 a Nicolò Copernico e quella in medicina conferita a Teofrasto Paracelso.

I grandi avvenimenti storici della fine del XVIII secolo conseguenti alla rivoluzione francese portarono anche a Ferrara una ondata di novità che diede nuova importanza all'Università, la quale, dopo l'unità d'Italia, divenne una università libera.

Negli anni che precedettero la prima guerra mondiale l'Ateneo, con i suoi oltre 500 studenti, era la più frequentata delle università libere italiane.

Attualmente l'Università è costituita da cinque facoltà, suddivise in tredici corsi di laurea, ai quali va aggiunto il biennio propedeutico di ingegneria. Sono, poi, funzionanti trentaquattro scuole di specializzazione post-laurea, alcune delle quali con caratteristiche peculiari di alta specializzazione, nonchè cinque scuole speciali per la preparazione di personale sanitario paramedico.

Per celebrare il VI centenario della fondazione in maniera adeguata all'importanza dell'avvenimento, proponiamo di concedere all'Università di Ferrara il contributo complessivo di lire tre miliardi da ripartirsi in parti uguali nel quinquennio 1987-1991.

Detto finanziamento dovrà essere finalizzato all'organizzazione di convegni di studio, seminari e congressi, e per una campagna

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 2 -

per il recupero, il restauro ed il riordino di materiale storico, artistico, archivistico e museografico relativo all'attività svolta dall'Ateneo, nonchè per il recupero, il restauro e la conservazione di edifici di interesse storico ed artistico di proprietà dell'Ateneo

La presente proposta di legge si prefigge, inoltre, lo scopo di favorire la partecipazione di privati alle celebrazioni del VI centenario della fondazione. A tal fine propone che, a partire dalla sua entrata in vigore e fino al 31 marzo 1991, i contributi, le donazioni e tutte le altre liberalità effettuate a favore dell'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione siano esenti dal pagamento di ogni imposta e possano essere dedotti dal reddito imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. In occasione del VI centenario della sua fondazione all'Università degli studi di Ferrara è concesso, per il quinquennio 1987-1991, un contributo annuo di seicento milioni.
 - 2. Detto contributo è devoluto per:
- a) l'organizzazione e l'attuazione di seminari, congressi, convegni di studio, manifestazioni e per attività editoriali;
- b) il recupero, il riordino ed il restauro di materiale storico, artistico, archivistico e museografico relativo all'attività svolta dall'Ateneo;
- c) il recupero, il restauro e la conservazione di edifici di interesse storico ed artistico di proprietà dell'Ateneo.

Art. 2.

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 1991, tutte le donazioni di beni mobili ed immobili, tutti i contributi e tutte le altre liberalità effettuate a favore dell'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione sono esenti dal pagamento di ogni imposta e possono essere interamente dedotti dal reddito imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche dell'anno cui si riferiscono.

Art. 3.

1. Lo stanziamento annuo di lire 600 milioni di cui alla presente legge è iscritto in un apposito capitolo del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'anno 1987 e fino all'anno 1991,